

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LEPROUX	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIRENA PIETRO

Nella seduta del 15/10/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Il ricorrente ha affermato che:

-il 17 settembre 2013, avrebbe disposto il pagamento di € 1.321,87 (= \$ 1.600,00) a favore di un beneficiario residente negli Stati Uniti; -a tal fine, si sarebbe avvalso di un servizio di trasferimento internazionale di fondi, offerto dall'intermediario resistente; -quest'ultimo gli avrebbe consegnato un elenco di intermediari suoi corrispondenti, presso i quali la suddetta somma di denaro avrebbe potuto essere ritirata dal beneficiario; -il 22 settembre 2013, il ricorrente si sarebbe tuttavia avveduto che tale somma era stata ritirata da un terzo sconosciuto; -il 24 settembre 2013, avrebbe denunciato l'accaduto all'autorità di Pubblica Sicurezza; -l'art. 3, 6° comma, delle condizioni generali di contratto prevederebbe che *«in caso di trasferimenti internazionali di fondi superiori a € 850,00, il beneficiario, per*

*riscuotere, deve esibire all'Agente di Pagamento un proprio valido documento d'identità»*; -viceversa, non sussisterebbe alcuna evidenza che il terzo *accipiens* abbia esibito un proprio documento d'identità personale al fine di riscuotere la somma di denaro di cui si è detto.

Ciò posto, il ricorrente ha chiesto che: -l'intermediario resistente sia condannato al pagamento di € 1.321,87 a titolo di risarcimento del danno.

L'intermediario ha resistito al ricorso affermando che: -il 17 settembre 2013, la somma di denaro pagata dal ricorrente sarebbe stata ritirata dal destinatario corretto; -quest'ultimo avrebbe esibito un valido documento d'identità personale e sarebbe comunque stato a conoscenza dei codici di riferimento della transazione.

Ciò posto, l'intermediario resistente ha chiesto che: -il ricorso sia respinto, perché infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

L'art. 3, 6° comma, delle condizioni generali di contratto (all. 3 alle controdeduzioni) prevede che *«in caso di trasferimenti internazionali di fondi superiori a € 850,00, il beneficiario, per riscuotere, deve esibire all'Agente di Pagamento un proprio valido documento d'identità»*.

Nella ricevuta del pagamento di cui si tratta (all.3 alle controdeduzioni) non sono tuttavia riportati gli estremi di alcun documento valido d'identità personale.

Tenuto anche conto dell'art. 1228 c.c., l'intermediario resistente deve rispondere di tale violazione degli obblighi contrattuali (in senso conforme, v. le decisioni del Collegio di Roma, n. 3430 del 2015 e n. 289 del 2015).

Peraltro, l'art. 3, 5° comma, delle condizioni generali di contratto (all. 3 alle controdeduzioni) prevede che *«L'Ordinante prende atto che i fondi trasferiti sono riscuotibili dal beneficiario che dovrà recarsi presso uno degli Agenti di Pagamento abilitati»*.

Il pagamento di cui si tratta è stato tuttavia riscosso presso un esercizio commerciale che non rientra nella lista degli Agenti di Pagamento abilitati che è stata fornita dall'intermediario resistente (all. al ricorso).

**P.Q.M.**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.321,87, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS